

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni - autovetture protette ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 - ID 1215.

Di seguito è riportata l'errata corrige alla documentazione di gara in epigrafe, nonché le risposte alle richieste di chiarimento.

Gli errata corrige alla documentazione di gara e i chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

Sono pubblicati contestualmente sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it e www.acquistinretepa.it gli Allegati al Disciplinare di gara n. 1 "Dichiarazione" e n. 9 "Modello di dichiarazione di avvalimento", in sostituzione dei precedenti, e l'Allegato 12 "Dichiarazione integrativa del documento di partecipazione" coordinati con i seguenti errata corrige.

ERRATA CORRIGE 1

A. Il paragrafo 4.4.1 "Documentazione Amministrativa" del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che:

"Il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:

1. Documento di partecipazione alla gara (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1);
2. Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2);
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3);
4. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.4).

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

5. procura (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5);
6. documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6);
7. atti relativi al R.T.I. o Consorzio (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.7);
8. Allegato/i 1".

deve intendersi così sostituito:

"Il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:

1. Documento di partecipazione alla gara (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1);
2. Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2);
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3);
4. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.4).
- 5. Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione (resa secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.4.1.1).**

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

6. procura (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5);
7. documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6);
8. atti relativi al R.T.I. o Consorzio (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.7);
9. Allegato/i 1".

B. Il paragrafo 4.4.1.1 “Documento di partecipazione” del Disciplinare di gara, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

4.4.1.1 Documento di partecipazione e Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura:

1) la Dichiarazione denominata “Documento di partecipazione”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che verrà generata dal Sistema in formato .pdf a seguito della immissione di alcuni dati da parte del concorrente attraverso una sequenza procedurale guidata dal Sistema; tale dichiarazione contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione - in caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o Consorzi), verranno individuati i riferimenti degli altri operatori associati - la situazione personale rilevante ai fini della partecipazione (ivi includendo le attestazioni di cui al punto III.2.1), lettera b), del Bando di gara) nonché l'accettazione delle modalità della procedura;

2) la “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (da rendersi in conformità all'Allegato 12 al presente Disciplinare di gara), e relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), c) ed *eter*), da inserire nell'apposita sezione del Sistema denominata “eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, contenente l'indicazione:

- a) dei direttori tecnici;
- b) dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza;
- c) dei soggetti che ricoprono cariche tra quelle indicate al precedente punto 1 e alle lett. a) e b) del presente punto, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del Bando. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 ed ai procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse nel medesimo periodo.

Le predette dichiarazioni dovranno essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato).

In caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. o in Consorzio il “Documento di partecipazione”, nonché la “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”, dovranno essere, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato):

- i) da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel “Documento di partecipazione”, le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 costituendo si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti.

Sempre nel sopra menzionato “Documento di partecipazione”, le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti o costituendo dovranno indicare la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o

consorzianda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio.

Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006, si precisa che nelle Dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione *ex art.* 38, comma 1, lettere b), c) e m)ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta al "*Documento di partecipazione*" e alla "*Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione*", presentare nell'apposito spazio del Sistema denominato "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*" tante dichiarazioni di cui all'**Allegato 1** al presente Disciplinare sottoscritte con firma digitale, quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, ove presenti;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui sopra che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo;

diversi dal soggetto che ha sottoscritto il "*Documento di partecipazione*" e la "*Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione*" (Allegato 12).

La produzione dell'**Allegato 1** da parte dei surrichiamati soggetti è prevista, **a pena di esclusione**, qualora il soggetto che sottoscrive il "*Documento di partecipazione*" e la "*Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione*" (Allegato 12) renda le stesse esclusivamente nei propri confronti.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

C. Il paragrafo 4.4.1.6 - “*Documentazione relativa all’avalimento*” del Disciplinare di gara **deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:**

In caso di ricorso all’avalimento, nei limiti e secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 3.5 del presente Disciplinare di gara in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla procedura**, inviare e fare pervenire a Consip attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “*Eventuale documentazione relativa all’avalimento*” nell’ambito della *Documentazione amministrativa* le seguenti dichiarazioni rese in conformità al Modello di dichiarazione di avalimento - Allegato 9 al Disciplinare di gara:

- a) ***Dichiarazione di avalimento del concorrente*** sottoscritta - con firma digitale - dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, attestante l’avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
- b) ***Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria*** sottoscritta - con firma digitale - dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante tra l’altro:
 - il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnico economici e delle risorse oggetto di avalimento. Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;
 - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso Consip S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m)ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante Dichiarazioni, **conformi all’Allegato 1**, circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m)ter del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- **i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, ove presenti;**
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006; **in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui sopra che hanno operato presso l’impresa cedente, incorporata o le società fuse nel’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo;**

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al precedente punto b).

La produzione dell’Allegato 1 da parte dei surrichiamati soggetti dell’impresa ausiliaria e prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che **sottoscrive la Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria**

renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e smi, l'impresa ausiliaria dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/ licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà, altresì, inviare sempre attraverso l'apposita sezione del Sistema sopra indicata e sempre a pena di esclusione, copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria aventi i poteri necessari per impegnare nella presente procedura il concorrente e l'impresa ausiliaria in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva - sottoscritta con firma digitale - attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

D. Il paragrafo 5.8. del Disciplinare di gara "Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura", che prevede quanto segue:

"Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla Consip le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel "Documento di partecipazione" producendo apposita dichiarazione resa, in conformità allo stesso "Documento di partecipazione" o a parti di esso, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura"

deve intendersi sostituito come segue:

"Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla Consip le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel "Documento di partecipazione" e nella "**Dichiarazione integrativa del documento di partecipazione**" producendo apposita dichiarazione resa, in conformità allo stesso "Documento di partecipazione" o alla "**Dichiarazione integrativa del documento di partecipazione**" o a parti di essi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura".

E. Il paragrafo 12 "Allegati" del Disciplinare di gara, che prevede quanto segue:

"12. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 - Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000

Allegato 2 - Offerta Tecnica

Allegato 3 - Basi d'asta

Allegato 4 - Schema di Convenzione (e relative Condizioni Generali)

Allegato 5 - Capitolato Tecnico (e relativi allegati)

Allegato 6 - Facsimile di cauzioni per la stipula della convenzione (Mod. 1 e Mod. 2)

Allegato 7A - Condizioni Generali della polizza assicurativa

Allegato 7B - Condizioni particolari della polizza assicurativa

Allegato 8 - DVRI standard

Allegato 9 - Modello di dichiarazione di avvalimento costituita da dichiarazione di avvalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria

Allegato 10 - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione

Allegato 11 - Quantitativi stimati

deve intendersi sostituito come segue:

“12. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 - Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000

Allegato 2 - Offerta Tecnica

Allegato 3 - Basi d'asta

Allegato 4 - Schema di Convenzione (e relative Condizioni Generali)

Allegato 5 - Capitolato Tecnico (e relativi allegati)

Allegato 6 - Facsimile di cauzioni per la stipula della convenzione (Mod. 1 e Mod. 2)

Allegato 7A - Condizioni Generali della polizza assicurativa

Allegato 7B - Condizioni particolari della polizza assicurativa

Allegato 8 - DVRI standard

Allegato 9 - Modello di dichiarazione di avalimento costituita da dichiarazione di avalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria

Allegato 10 - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione

Allegato 11 - Quantitativi stimati

Allegato 12- Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”

F. L'Allegato 12 - **“Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”**, che recepisce l'Errata Corrige, è reperibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

G. L'Allegato 1 - **“Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000”**, che recepisce l'Errata Corrige, **interamente sostitutivo della versione originaria**, è reperibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

H. L'Allegato 9 - **“Modello di dichiarazione di avalimento costituita da dichiarazione di avalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria”**, che recepisce l'Errata Corrige, **interamente sostitutivo della versione originaria**, è reperibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. Nel corpo del testo le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

ERRATA CORRIGE 2

Schema di Convenzione

A. La previsione di cui all'articolo 11 comma 3 - **“Penali”** - dello Schema di Convenzione che prevede quanto segue:

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata (Manutenzione Ordinaria) di cui al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno”.

deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata (Manutenzione Ordinaria) e su chiamata (Manutenzione Straordinaria), di cui al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del **“valore convenzionale”** attribuito al pacchetto di assistenza di cui al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico già citato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno”.

B. L'articolo 13 "Risoluzione" dello Schema di Convenzione che prevede quanto segue:

"ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono cause di risoluzione:

- a) la mancata operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 20 Regioni o nel maggior numero di Province indicato nell'offerta tecnica;
- b) la mancata accettazione del prodotto sostitutivo e/o mancanza del prodotto sostitutivo di cui al successivo articolo 16 (Evoluzione Tecnologica);
- c) l'ipotesi in cui il periodo di sospensione dell'ordinabilità di cui al successivo articolo 16 della presente Convenzione dovesse protrarsi oltre i termini ivi previsti.

2. Inoltre, l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere alla risoluzione dei singoli contratti di fornitura in caso di esito negativo della seconda verifica di conformità (collaudo) effettuata su Prodotti già risultati non conformi o non funzionanti all'esito della prima verifica (collaudo).

3. Costituisce ulteriore causa di risoluzione della presente Convenzione, l'esito negativo del terzo ciclo di verifiche di conformità eventualmente effettuato da Consip S.p.A. con le modalità e termini descritti al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06".

deve intendersi sostituito come segue:

"ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono cause di risoluzione:

- a) la mancata operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 20 Regioni o nel maggior numero di Province indicato nell'offerta tecnica;
- b) la mancata accettazione del prodotto sostitutivo e/o mancanza del prodotto sostitutivo di cui al successivo articolo 16 (Evoluzione Tecnologica) fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo 16;
- c) l'ipotesi in cui il periodo di sospensione dell'ordinabilità di cui al successivo articolo 16 della presente Convenzione dovesse protrarsi oltre i termini ivi previsti.

2. Inoltre, l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere alla risoluzione dei singoli contratti di fornitura in caso di esito negativo della seconda verifica di conformità (collaudo) effettuata su Prodotti già risultati non conformi o non funzionanti all'esito della prima verifica (collaudo).

3. Costituisce ulteriore causa di risoluzione della presente Convenzione, l'esito negativo del terzo ciclo di verifiche di conformità eventualmente effettuato da Consip S.p.A. con le modalità e termini descritti al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06".

C. L'articolo 16 "EVOLUZIONE TECNOLOGICA" dello Schema di Convenzione deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

**"ARTICOLO 16
EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse; le forniture "evolute" dovranno possedere caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul nuovo prodotto, di caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione, con i medesimi dati riportati nella Scheda di Offerta Tecnica, delle caratteristiche (minime e migliorative) del nuovo Prodotto. Inoltre, il Fornitore dovrà allegare alla suddetta dichiarazione, relativamente ai valori concernenti il consumo combinato e le emissioni: copia conforme dell'Estratto dei dati tecnici di omologazione ovvero copia conforme della Carta di Circolazione, ovvero altra documentazione equivalente, sempre con l'indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i valori richiesti, e se applicabile, relativamente alle emissioni di NMHC, copia conforme del Fascicolo di Omologazione Europea dei veicoli offerti o altra documentazione equivalente, sempre con l'indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i valori richiesti.

3. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore ad effettuare la sostituzione.

4. Peraltro, qualora un Prodotto dovesse uscire di produzione nel corso della durata della presente Convenzione, attestata tale circostanza mediante dichiarazione formale del Fornitore (se è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), ovvero della Casa Automobilistica Produttrice (se il Fornitore non è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), il Fornitore dovrà necessariamente proporre un Prodotto sostitutivo che abbia almeno le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il Prodotto sostituito.

Qualora il Prodotto non rispetti, a causa di evoluzioni tecnologiche non previste o non prevedibili in sede d'offerta, i precedenti punti, la Consip S.p.A. ha la facoltà di valutare gli scostamenti proposti, per accertarne la natura migliorativa rispetto a quanto originariamente proposto, e di accettare, a suo insindacabile giudizio, il Prodotto sostitutivo proposto dal Fornitore. In caso di mancata accettazione del Prodotto sostitutivo, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13.

Qualora il Prodotto sostitutivo sia accettato dalla Consip S.p.A., lo stesso integrerà l'oggetto della presente Convenzione ad un corrispettivo pari o inferiore, mai superiore, al Prodotto sostituito.

Tuttavia, resta fermo che il Fornitore si impegna a comunicare le seguenti informazioni:

□ la data di termine produzione e la data ultima valida per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura del Prodotto da sostituire;

□ la data di inizio produzione e la data di inizio ricezione degli Ordinativi di Fornitura del Prodotto sostitutivo.

Nel caso in cui la data a partire dalla quale è possibile ordinare il modello sostitutivo sia successiva a quella in cui cessa l'ordinabilità del modello sostituito, per il periodo intercorrente tra le predette date, potrà essere temporaneamente sospesa la possibilità di ordinare i veicoli oggetto di Convenzione. Il periodo di sospensione non potrà comunque essere superiore a 3 (tre) mesi. Il periodo di sospensione sarà comunque sempre conteggiato nel calcolo della durata della Convenzione.

5. Il Fornitore dovrà garantire comunque la disponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli eventualmente sostituiti, nelle modalità sopra disciplinate, per almeno 12 (dodici) mesi dall'attivazione della Convenzione.

6. Resta inteso che qualora il fornitore, entro i 3 mesi antecedenti la scadenza naturale della Convenzione (ovvero entro il 21 mese), comunichi a Consip S.p.A. la sopraggiunta indisponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli sostitutivi - documentata nelle modalità di cui al precedente comma 4 - la Consip S.p.A. rinuncerà a richiedere l'eventuale proroga della durata della Convenzione.

In tale caso la Convenzione si intenderà esaurita allo scadere dei 24 mesi di originaria durata, senza che ciò costituisca inadempimento ai sensi e per gli effetti del precedente art. 13".

CHIARIMENTI

1) Domanda

Per quanto riguarda il Punto 2.2 del capitolato tecnico - Protezione serbatoio: viene indicato che “il serbatoio del carburante dovrà essere posto in posizione protetta e/o munito di sistema “antideflagrante ed autosigillante (per autovettura con alimentazione a benzina). La dicitura e/o e la successiva nota tra parentesi è da intendersi nel senso che per le vetture a benzina il trattamento del serbatoio con sistema antideflagrante ed auto sigillante diviene obbligatorio?

Risposta

No, il serbatoio del carburante dovrà essere posto in posizione protetta o munito di sistema “antideflagrante ed auto sigillante (o, eventualmente, entrambe le cose); la successiva parentesi deve essere intesa come mero refuso.

2) Domanda

Per quanto riguarda il Punto 2.2 del capitolato tecnico - dotazioni delle vetture: ove indicate che i veicoli dovranno essere inoltre muniti di una coppia di catene da neve. Se tecnicamente il Costruttore esclude la possibilità di montare catene da neve è sufficiente produrre idonea dichiarazione?

Risposta

Sì è sufficiente una idonea dichiarazione rilasciata dal Costruttore del veicolo.

3) Domanda

Per quanto riguarda il Punto 2.3 capitolato tecnico e successivo all. 9A - Predisposizioni sistemi trasmissivi: ove indicate che le vetture dovranno essere dotate, a richiesta, delle predisposizioni radio descritte all'allegato A al presente capitolato”, la dicitura “a richiesta” significa che la valorizzazione delle predisposizioni radio, trattandosi di dispositivi differenti per ciascuna Amministrazione e talvolta con differenze economiche sensibili, debba essere fatta nell’ambito del listino equipaggiamenti opzionali?

Risposta

No, la predisposizione dei sistemi trasmissivi è inclusa nel prezzo.

4) Domanda

Per quanto riguarda il Punto 5.3 del capitolato tecnico - Verifiche di resistenza balistica: ove indicate che i costi necessari per l’allestimento e l’esecuzione delle prove balistiche saranno interamente a carico del Fornitore; tali costi non saranno superiori allo 0,6% del valore dell’importo aggiudicato del lotto 1 e allo 1,5% del valore dell’importo aggiudicato del lotto 2”. La dicitura “non saranno superiori” si deve intendere nel senso che nel modulo d’offerta, tale costo debba essere esplicitato? Nel caso di eccedenza da tale tetto come deve comportarsi il Fornitore? Se la prima fornitura è di pochi veicoli, il valore indicato è da considerarsi insufficiente per coprire i costi del test balistico. Come verrebbe gestita la prova balistica nel caso di ordinativi limitati?

Risposta

In fase di offerta i costi delle verifiche balistiche non devono essere esplicitati; nel capitolato tecnico è riportato il loro valore massimo complessivo (0,6% del valore dell’importo aggiudicato del Lotto 1 e 1,5% del valore dell’importo aggiudicato del Lotto 2) e tale valore non può essere superato. Al raggiungimento di tali importi non potranno essere addebitati al fornitore ulteriori costi per verifiche di resistenza balistica.

Le ultime due domande non sono chiare; si tenga comunque conto che potranno essere oggetto di verifica solo ordinativi di fornitura di almeno 10 veicoli.

5) Domanda

Per quanto riguarda il Punto 5.3 del capitolato tecnico - Verifiche di resistenza balistica: ove indicate che L’Amministrazione indicherà tra questi (ndr numeri di telaio) quelli da sottoporre a verifica (in misura non superiore al 10% del quantitativo ordinato) e ne darà comunicazione al Fornitore. Dato che tale percentuale eleva in maniera pesante i costi relativi alla prova ed al ripristino, ben oltre il valore indicato nel precedente punto. La stessa Amministrazione, in caso di ordinativo ulteriore, procederà ad ulteriore nuova prova o terrà valida la prova effettuata sul primo lotto?

Risposta

Potrà essere sottoposto a prova qualunque ordinativo che abbia un quantitativo di veicoli ordinati pari ad almeno 10 unità, ma sempre nel limite massimo complessivo dello 0,6% del valore dell’importo aggiudicato del Lotto 1 e dello 1,5% del valore dell’importo aggiudicato del Lotto 2. Al raggiungimento di tali importi non potranno essere addebitati al fornitore ulteriori costi per verifiche di resistenza balistica.

6) Domanda

Per quanto riguarda sempre il Punto 5.3 del capitolato tecnico - Verifiche di resistenza balistica: ove indicate che il numero totale massimo sarà di 24 colpi” sono da intendersi in totale o per singolo veicolo? Qualora venissero effettuate prove sul 10% dei veicoli, verrebbero ripartiti i colpi pro quota? Eventuali test già effettuati su cristalli o su parti opache delle vetture, verrebbero ripetuti su ulteriori vetture?

Risposta

Il numero massimo dei colpi è riferito a ciascun veicolo sottoposto a verifica.

Eventuali test già effettuati su cristalli o su parti opache delle vetture potrebbero essere ripetuti anche su altre vetture, fermo il numero massimo di colpi sopraindicato.

7) Domanda

Con riferimento allo Schema di convenzione: Articolo 11 Penali comma 3

“3) Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata (Manutenzione Ordinaria) di cui al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. “

Si prega di chiarire su quale valore è applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo. In assenza di parametri di riferimento e non potendo essere applicata sul intero valore dell’ ordinativo di fornitura la nostra interpretazione è che per “corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo” debba intendersi il valore della riparazione come rilevabile dalla fattura iva esclusa (unico valore oggettivo applicabile), interpretazione per altro adottata da varie Amministrazioni Centrali nei loro contratti di fornitura per merceologie analoghe.

Non sei evince dallo schema di convenzioni quali siano le penali per tardata prestazione dei servizi di manutenzione straordinaria e prestati nell’ ambito del “pacchetto manutentivo” si prega di chiarire quale sia il regime di penali in questi casi.

Risposta

Si veda Errata Corrige 2, lettera A.

8) Domanda

Chiarimento su evoluzione tecnologica con impegno a garantire il prodotto per almeno 12 mesi e durata della convenzione (24 mesi + 12 mesi di eventuale proroga)

All’ Articolo 16 comma 4 dello schema di convenzione è riportato “In caso di mancata accettazione del Prodotto sostitutivo, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13.”

Al successivo comma 5 “ Il Fornitore dovrà garantire comunque la disponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli eventualmente sostituiti, nelle modalità sopra disciplinate, per almeno 12 (dodici) mesi dall’attivazione della Convenzione”

L’ articolo 5 dello schema di convenzione comma 1 recita“ la presente convenzione ha una durata di 24 mesi ... tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi...”

Risulta chiaro che il fornitore deve garantire la disponibilità del prodotto offerto e/o sostituito per minimo 12 mesi dall’ attivazione della convenzione mentre non risultano chiare quali siano le conseguenze/sanzioni per il fornitore qualora il prodotto o suo sostitutivo non sia disponibile dopo i 12 mesi.

Qualora dopo la scadenza del dodicesimo mese il veicolo non fosse più disponibile e/o sostituibile e venisse applicato l’articolo 13 dello schema di convenzione e relativi rimandi alle condizioni generali, il regime sanzionatorio previsto dalla convenzione (incameramento della fidejussione e segnalazione all’ AVCP) costituirebbe di fatto un vincolo per il fornitore a garantire la disponibilità del prodotto per 24+12 mesi a partire dall’attivazione della convenzione stessa (la cui data peraltro non è certa).

Tale periodo di tempo così lungo potrebbe costituire causa ostativa alla partecipazione alla gara.

Vi preghiamo pertanto di confermare che allo scadere dei 12 mesi, in caso di mancanza del prodotto offerto e/o di un prodotto sostitutivo, la convenzione cesserà i suoi effetti senza conseguenze per il fornitore aggiudicatario e senza incorrere negli effetti/sanzioni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Qualora la nostra interpretazione non fosse ritenuta corretta vi preghiamo di chiarire quanto sopra esposto.

Risposta

Si veda l’Errata Corrige 2, lettere B e C.

9) Domanda

Capitolato Tecnico paragrafo 5.3 Verifiche di resistenza balistica

L'intero paragrafo risulta di non chiara comprensione. Elenchiamo i quesiti:

1. Non è chiaro chi decida l'esecuzione delle prove. Esclusivamente Consip previa autorizzazione dell'amministrazione ordinante oppure l'amministrazione ordinante in autonomia?
2. Quale è il costo totale che il fornitore deve sostenere per l'esecuzione di tutte le prove balistiche nel corso dell'esecuzione della convenzione? Non è chiaro se lo 0,6% dell'importo aggiudicato per il lotto 1 e 1,5 per il lotto 2 sia da intendersi per singola prova balistica o per tutte le prove balistiche richieste nel corso di validità della convenzione.
3. Se il costo di cui al punto precedente è il costo massimo totale da sostenere, qualora siano state eseguite un numero di prove balistiche tali da esaurire l'importo massimo previsto come si deve comportare il fornitore? Il fornitore può rifiutare l'esecuzione della prova balistica all'amministrazione richiedente oppure è tenuto ad effettuare la prova addebitandone i costi all'amministrazione?

Risposta

1. Sarà la Consip a dare avvio alle procedure per la verifica delle caratteristiche di resistenza balistica dei prodotti offerti, verificata la disponibilità dell'Amministrazione ordinante.
2. Lo 0,6% dell'importo aggiudicato per il lotto 1 e lo 1,5% dell'importo aggiudicato per il lotto 2 rappresentano l'importo massimo complessivo per tutte le verifiche balistiche disposte nel corso di validità della convenzione.
3. Eventuali verifiche balistiche richieste dalle Amministrazioni, e non ricomprese nelle procedure di verifica avviate dalla Consip, saranno a carico delle Amministrazioni stesse.

10) Domanda

Capitolato Tecnico paragrafo 2.2 Specifiche Tecniche dell'autoveicolo

"Le vetture dovranno essere munite di bloccaggio di sicurezza addizionale a comando manuale (c.d. scrocco)"

Si prega di precisare su quante porte deve essere previsto lo scrocco.

Risposta

Lo scrocco deve essere previsto su tutte le porte, con esclusione della porta posteriore della vettura del Lotto 2.

11) Domanda

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per forniture di Autoveicoli nuovi, non inferiore a:

Euro 18.075.000,00 per il Lotto 1,

Euro 7.230.000,00 per il Lotto 2

Si applica quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

Domanda: Si intende che la società X in quanto concorrente deve aver fatturato negli ultimi due esercizi finanziari almeno

- 18.075.000,00€ per vetture nuove corrispondenti a quelle del lotto 1 e
- 7.230.000,00€ per vetture nuove corrispondenti a quelle del lotto 2?

Risposta

Se la società X volesse partecipare alla gara, dovrebbe aver fatturato negli ultimi due esercizi finanziari almeno l'importo indicato per il lotto di interesse (Lotto 1 - Euro 18.075.000,00 - Lotto 2 Euro 7.230.000,00) per forniture di veicoli nuovi, a prescindere dalla tipologia dei veicoli prevista per il lotto di interesse. Qualora il concorrente volesse partecipare ad entrambi i lotti, dovrebbe aver fatturato un importo pari almeno alla somma degli importi previsti per ciascun lotto (18.075.000,00€ + 7.230.000,00 €) a prescindere, anche in questo caso, dalla tipologia di veicoli di cui al singolo Lotto.

12) Domanda

In riferimento al capitolato in oggetto, abbiamo ravvisato alcune clausole che, a fronte di un capitolato tecnico assolutamente ineccepibile, limitano fortemente la possibilità di partecipazione, a tutto svantaggio, oltre che della Pubblica Amministrazione ovviamente anche delle Società che hanno intenzione di partecipare.

A tal proposito ci permettiamo di sottoporre alla Vs. attenzione alcuni punti che a nostro avviso necessitano di chiarimento in quanto, secondo la nostra interpretazione, possono limitare la presentazione di un particolare ed innovativo modello di vettura:

- (Allegato 2 - offerta tecnica) - pag. 2 di 3 III^ CAPOVERSO

La richiesta di vincolare alla data della presentazione dell'offerta (27.02.2014) la data del certificato di omologazione della vettura blindata, vettura che potrà essere acquistata dalla Pubblica Amministrazione solo in seguito. Allo stato attuale, l'eventuale presentazione di un nuovo modello di vettura blindata (su vettura base già esistente) che, in linea con quanto richiesto dal capitolato tecnico, rappresenti una innovazione dal punto di vista tecnico ed economico ma che al momento sia in fase finale di omologazione verrebbe rifiutata a prescindere dalla data di effettivo acquisto.

Oltre tutto, la richiesta del certificato di omologazione della motorizzazione è già prevista in occasione del collaudo vetture nella fase di controllo/acquisizione documentale, per cui la logica è di richiedere detta certificazione all'atto del collaudo o almeno in occasione della fase di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione.

Questo fatto, senza pregiudicare in alcun modo i termini di gara, consentirebbe di presentare nuovi modelli di vetture blindate di prossima uscita.

- (Allegato 2 - offerta tecnica) - pag. 2 di 3 II^ CAPOVERSO

Per quanto riguarda la documentazione comprovante la tenuta balistica dei materiali da allegare in fase di offerta, solo la EN 1522 e 1063, riferite ai materiali opachi e trasparenti, sono specifiche normative di riferimento alle quali sono stati sottoposti e certificati i materiali che verranno utilizzati per la blindatura, mentre la 1523 indica i criteri di prova atti a verificare la tecnologia di assemblaggio di detti materiali sulla vettura, ovvero rappresenta la prova balistica sulla vettura vera e propria: ci sembra ovvio che, anche per una ragione di contenimento costi e di tempistiche di approntamento, detta certificazione debba essere emessa, come giustamente richiesto, in fase di collaudo vetture con le modalità indicate nel bando di gara. "

Risposta

Si ribadisce quanto previsto dalla documentazione di gara. La documentazione fornita a comprova, in fase di verifica documentale in ordine alle caratteristiche tecniche, dovrà avere data uguale o antecedente alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente.

13) Domanda

Chiediamo, relativamente alla richiesta di omologazione del veicolo blindato in fase di offerta, se:

- Per comprovare la reale esistenza del veicolo che viene proposto per la blindatura deve essere richiesto il certificato di omologazione europea del veicolo base
- Per oggettivare i dati relativi al punteggio tecnico (consumo, inquinamento, ecc...) la casa costruttrice può indicarli, sotto la sua responsabilità, in sede di presentazione offerta in quanto ricavabili da prove specifiche (per esempio zavorrando la vettura fino a simulare il peso della blindatura): questi dati potranno essere verificati in sede di collaudo vetture comparando i dati trasmessi in sede di offerta con quelli indicati dal verbale/scheda tecnica del veicolo blindato in occasione del collaudo presso la Motorizzazione Civile.

Risposta

Per la comprova dell'esistenza del veicolo, il concorrente potrà presentare il certificato di omologazione del veicolo protetto oppure il certificato di omologazione del veicolo base e certificato di approvazione rilasciato dai competenti organi della M.C.T.C..

Per la comprova dei valori relativi al consumo combinato ed emissioni, il concorrente dovrà presentare copia conforme dell'Estratto dei dati tecnici di omologazione dei veicoli oppure copia conforme della Carta di Circolazione dei veicoli oppure copia conforme del Fascicolo di Omologazione Europea o altra documentazione equivalente, con l'indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i valori richiesti.

14) Domanda

Nella formazione dei punteggi PT3 e PT4, è sufficiente dichiarare i dati del veicolo base oppure quelli del veicolo già blindato?

Nel secondo caso, che tipo di documentazione deve essere raccolta a supporto? basta un certificato di prova rilasciato da un ente?

Risposta

Il concorrente dovrà dichiarare i valori del veicolo offerto. Per la comprova si veda la risposta fornita alla domanda 13).

Dott. Domenico Casalino
(L'Amministratore Delegato)